

Regolamento

per il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità

ART. 1

1. È istituita la Commissione per le Pari Opportunità presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale di Napoli, con la finalità di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione della parità delle cittadine del territorio provinciale in tutti i campi e con finalità di sviluppo e di coordinamento d'analoghe commissioni presso i Comuni e gli Enti della Provincia.

ART. 2

1. La Commissione si attiverà per formulare proposte finalizzate, in particolare:

- a) alla promozione e allo svolgimento d'indagini e studi sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nell'ambito del territorio provinciale, con particolare riferimento ai problemi dell'occupazione e della formazione professionale.
- b) a favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale delle donne per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro.
- c) a porre in atto ogni utile intervento che si proponga di favorire ed agevolare l'ingresso delle donne nel governo delle istituzioni, di favorire l'affermarsi di una cultura di parità in ogni settore della società provinciale.
- d) a sviluppare rapporti di collaborazione tra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro presenti sul territorio provinciale.

ART. 3

1. La Commissione è composta da non oltre venticinque membri:

- a) da una rappresentante per ogni partito presente in Consiglio Provinciale da individuare d'intesa con i coordinamenti femminili dei partiti stessi;
- b) da otto rappresentanti di associazioni o soggetti di rilevanza provinciale che si propongano finalità d'interesse generale e non in contrasto con le finalità della Commissione stessa, da individuare attraverso un avviso pubblico;
- c) da un'esperta della condizione femminile, da individuare mediante avviso pubblico;

- d) la Consigliera di Parità e le consigliere elette e Assessore, che ne fanno apposita richiesta, sono membri di diritto. Ai membri di diritto non è dovuto il gettone di presenza.

ART. 4

1. La Commissione è costituita con provvedimento del Presidente della Provincia, sulla base delle candidature espresse dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
2. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.
3. Il Presidente della Provincia deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.

ART. 5

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione elegge al suo interno la Presidente e la Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato a uno.

ART. 6

1. Alle componenti la Commissione spetta un'indennità di presenza pari ad un terzo del gettone previsto per i Consiglieri Provinciali, nonché i rimborsi previsti per gli spostamenti per un massimo di 30 sedute annue.
2. Per garantire il regolare svolgimento delle attività della Commissione è previsto un apposito stanziamento nel bilancio annuale della Provincia.